



Comune di San Felice del Benaco

Provincia di Brescia

Via XX Settembre n. 11 - c.a.p. 25010

AREA SERVIZI GENERALI
Servizio P.A./Commercio

REGOLAMENTO COMUNALE

PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO

DA RIMESSA DI AUTOVETTURE

TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Approvato con delibera di C.C. n. 13 del 21.05.2012

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1. Oggetto
- Articolo 2. Principi
- Articolo 3. Definizioni

CAPO II - COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA E DI CONCORSO

- Articolo 4. Composizione e nomina
- Articolo 5. Attività della commissione di concorso

CAPO III - CONDIZIONI DI ESERCIZIO

- Articolo 6. Titoli per l'esercizio del servizio
- Articolo 7. Cumulo dei titoli
- Articolo 8. Ambiti operativi territoriali

CAPO IV - SISTEMA AUTORIZZATIVO

- Articolo 9. Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni
- Articolo 10. Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni
- Articolo 11. Titoli preferenziali
- Articolo 12. Domanda per l'ammissione al concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni
- Articolo 13. Assegnazione delle autorizzazioni
- Articolo 14. Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni
- Articolo 15. Inizio del servizio

CAPO V - TRASFERIMENTO DI TITOLARITA' DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

- Articolo 16. Trasferimento del titolo per atto tra vivi
- Articolo 17. Trasferimento del titolo a causa di morte

CAPO VI - MODALITA' DEL SERVIZIO

- Articolo 18. Caratteristiche del servizio taxi e noleggio con conducente
- Articolo 19. Uso collettivo del taxi
- Articolo 20. Stazionamento taxi
- Articolo 21. Pubblicità del servizio taxi
- Articolo 22. Radio taxi
- Articolo 23. Turni del servizio taxi
- Articolo 24. Stazionamento noleggio con conducente
- Articolo 25. Sospensione del servizio per ferie - assenze - aspettative e distacchi
- Articolo 26. Sostituzione alla guida nel servizio taxi
- Articolo 27. Collaborazione familiare
- Articolo 28. Trasporto disabili
- Articolo 29. Tariffe taxi

CAPO VII - OBBLIGHI E DIVIETI DEI CONDUCENTI

- Articolo 30. Obblighi per i conducenti
- Articolo 31. Divieti per i conducenti
- Articolo 32. Codice di comportamento
- Articolo 33. Tutela della privacy

CAPO VIII - CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE - VERIFICHE

- Articolo 34. Caratteristiche dei veicoli
- Articolo 35. Verifica dei veicoli
- Articolo 36. Veicoli di scorta

CAPO IX - ILLECITI E SANZIONI

Articolo 37. Sanzioni pecuniarie

Articolo 38. Sospensione della licenza o dell'autorizzazione

Articolo 39. Decadenza della licenza e dell'autorizzazione

CAPO X - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 40. Contingente di licenza taxi e autorizzazioni per autonoleggio

Articolo 41. Carta dei servizi

Articolo 42. Entrata in vigore

Articolo 43. Rinvio

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, emanato ai sensi della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 ed in applicazione delle direttive di cui alla Legge Regionale 14 luglio 2009, n. 11, disciplina nell'ambito delle competenze comunali e nel quadro dell'ordinamento vigente, il trasporto di persone mediante i seguenti autoservizi pubblici non di linea:
 - servizio di taxi con autoveicolo;
 - servizio di noleggio con conducente con autoveicolo.
2. I servizi di taxi e noleggio con conducente mediante natanti, ugualmente previsti dalle leggi sopra richiamate, sono invece disciplinati con altro, distinto regolamento, che si raccorda strettamente con il presente: I due regolamenti costituiscono, nel loro insieme, la disciplina integrata degli autoservizi pubblici non di linea, a livello locale.
3. Le funzioni comunali in materia sono esercitate con il preciso obiettivo di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea, con gli altri modi di trasporto, nel quadro della programmazione economica e territoriale regionale.
4. Ai procedimenti previsti dal presente provvedimento si applicano le norme generali di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e quelle sull'autocertificazione di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 2 - Principi

1. Il trasporto pubblico non di linea nel Comune di San Felice del Benaco è svolto nel rispetto del generale principio costituzionale della libertà della circolazione, nonché dei seguenti principi:
 - eguaglianza e imparzialità: deve essere garantita l'accessibilità alla mobilità senza distinzione di nazionalità, sesso, razza, lingua, religione, opinioni, nonché apprestando progressivamente le iniziative adeguate a tutela dei soggetti anziani ed invalidi;
 - continuità: deve essere garantita la continuità e la regolarità dei servizi (fatta eccezione per le interruzioni dovute a cause di forza maggiore);
 - partecipazione: il Comune si impegna a consultare ed ascoltare le associazioni degli utenti-consumatori su tutte le questioni che riguardano il servizio, individuando nella commissione di cui al capo II la sede privilegiata di dialogo;
 - efficienza ed efficacia: il Comune si impegna ad esercitare i propri poteri di direzione, controllo e vigilanza sull'erogazione dei servizi di cui al presente regolamento, in un'ottica di continuo miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia degli stessi;
 - qualità dei servizi: devono essere costantemente assicurati standard qualitativi adeguati, prestando sempre la massima attenzione alla soddisfazione dell'utenza.

Art. 3 - Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento, si intendono:
 - per "**autoservizi pubblici non di linea**", quelli che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, svolgendo una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea. Gli autoservizi pubblici non di linea sono costituiti dal servizio di taxi e dal servizio di noleggio con conducente, nel seguito denominato noleggio con conducente, così come definiti agli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 21/92. Tali autoservizi sono compiuti a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti, oppure, nell'ambito di specifiche autorizzazioni rilasciate dagli enti territoriali competenti, anche in modo continuativo o periodico, con trasporto collettivo, in presenza di particolari esigenze territoriali, sociali ed ambientali e per le necessità di diretti collegamenti o di opportuni coordinamenti integrativi o intermodali con i servizi di linea.

- per “**titolo**”, l'atto rilasciato dal Comune, che abilita all'esercizio dell'attività, e che è costituito, dalla licenza, per il servizio taxi, e dall'autorizzazione per il servizio di autonoleggio con conducente.
- 2. Si applicano, inoltre, le altre definizioni previste dalle norme vigenti.

CAPO II COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA E DI CONCORSO

Art. 4 - Composizione e nomina

1. Per l'esercizio della funzione consultiva in materia di trasporti in servizio pubblico non di linea è istituita presso il Comune una Commissione Consultiva Comunale, composta da:
 - a) Responsabile del Servizio (Presidente);
 - b) Comandante della Polizia Locale;
 - c) un rappresentante dell'associazione degli utenti e consumatori
 - d) Dipendente incaricato del Servizio Commercio con funzioni di segretario.
2. La commissione è tenuta ad esprimere il parere, non vincolante, su tutte le materie previste dalla legge e su quelle espressamente indicate dal presente regolamento.
3. I componenti di cui ai punti a), b), c) e d) del primo comma del presente articolo formano anche la commissione di concorso.
4. Per consentire operatività alle commissioni di cui sopra vengono fissate le seguenti disposizioni comuni:
 - a) a parità di voto prevale il voto del presidente;
 - b) nell'impossibilità di raggiungere il numero legale viene prevista l'adunanza in seconda convocazione, 24 ore dopo la prima convocazione;

Art. 5 - Attività della commissione di concorso

1. La Commissione di concorso, prima di procedere all'esame delle singole domande, stabilisce il punteggio da attribuire a ciascun titolo preferenziale e valuta la regolarità delle domande per l'assegnazione della licenza di taxi e dell'autorizzazione di N.C.C.
2. La Commissione di concorso provvede inoltre a stabilire una graduatoria fra le domande dichiarate ammissibili, distintamente per il servizio taxi e per il servizio N.C.C., sulla base dei titoli preferenziali di cui all'art. 11. Qualora in sede di valutazione si verifichi una situazione di parità, verrà tenuta in considerazione la data di presentazione della domanda ed in subordine si procederà al sorteggio.
3. La graduatoria ha validità tre anni dalla data della sua approvazione.
4. I posti d'organico che si rendano vacanti, nel corso dell'anno di validità della graduatoria, devono essere coperti utilizzando la stessa graduatoria fino al suo esaurimento.

CAPO III CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 6 - Titoli per l'esercizio del servizio

1. L'esercizio del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità, rispettivamente, di apposita licenza e di autorizzazione, da rilasciarsi a persona fisica in possesso dei prescritti requisiti morali e professionali.
2. Le licenze e le autorizzazioni sono atti strettamente personali in quanto espressione di funzioni attinenti a compiti di polizia amministrativa locale, di ordine pubblico, sociale, economico e commerciale.
3. Il servizio di taxi è esercitato direttamente dal titolare, che può avvalersi o di collaboratori familiari o di sostituti temporanei, purché in possesso dei prescritti requisiti morali e professionali.
4. Il servizio di N.C.C. può essere svolto direttamente dal titolare o a mezzo di collaboratori familiari, dipendenti o soci, purché in possesso dei prescritti requisiti morali e professionali.
5. I titolari delle licenze o delle autorizzazioni per l'esercizio della propria attività possono:

- a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla Legge;
 - d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di servizio di noleggio con conducente.
5. E' consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi collettivi di cui al punto 4, ferma restandone la titolarità in capo al conferente. Il conferimento in capo agli organismi collettivi dà diritto alla gestione economica dell'attività autorizzata da parte dello stesso organismo, senza che ciò comporti modifica dell'intestazione dei titoli e senza alcun provvedimento autorizzativo da parte del Comune.
 6. Gli organismi associativi di cui ai precedenti commi sono altresì tenuti a depositare all'ufficio comunale competente l'elenco dei propri associati, dando tempestiva comunicazione delle variazioni intervenute.

Art. 7 - Cumulo dei titoli

1. I divieti e le possibilità di cumulo delle licenze e delle autorizzazioni sono disciplinati dall'art. 8, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
2. Il cumulo in capo ad un medesimo titolare di autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C. è ammesso fino ad un massimo di due autorizzazioni per ciascun operatore.

Art. 8 - Ambiti operativi territoriali

1. I titolari di licenza di taxi e di autorizzazione di noleggio con conducente possono effettuare trasporti in tutto il territorio regionale, nazionale ed in quello degli Stati membri della Comunità Economica Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Stati lo consentano.
2. Il prelevamento dell'utente, ovvero l'inizio del servizio, è effettuato con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione, qualunque sia la destinazione, fermo restando che la prestazione del servizio di taxi oltre il territorio comunale è facoltativa.

CAPO IV SISTEMA AUTORIZZATORIO

Art. 9 - Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

1. L'autorizzazione per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico non di linea disciplinati dal presente regolamento, può essere rilasciata a cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea residenti in Italia, che abbiano raggiunto la maggiore età e che siano in possesso dei seguenti requisiti di idoneità:
 - a) idoneità morale:
 - che non abbia riportato una o più condanne, irrevocabili, alla reclusione, in misura complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, la moralità pubblica ed il buon costume e per i delitti di mafia;
 - che non risulti sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente per i delitti di cui al punto precedente;
 - b) idoneità fisica:
 - essere in possesso dell'idoneità fisica all'espletamento del servizio, certificato dal competente servizio A.S.L. o dal medico del lavoro a ciò abilitato;
 - c) idoneità professionale:
 - iscrizione al ruolo o alla specifica sezione di ruolo dei conducenti di veicoli adibiti al servizio pubblico non di linea istituito presso la Camera di Commercio- Industria – Artigianato e Agricoltura ai sensi dell'art. 53 della L.R. 11/2009;

- nel caso in cui il soggetto titolare di autorizzazione sia una società o cooperativa, i requisiti di idoneità professionale di cui al precedente punto devono essere posseduti da almeno una persona regolarmente inserita nella struttura dell'Impresa in qualità di socio amministratore per ogni altro tipo di società e legale rappresentante per le cooperative;
- d) disponibilità di un recapito o indicazione di un rappresentante nell'ambito del Comune.

Art. 10 - Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni

1. L'assegnazione delle nuove autorizzazioni all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico non di linea disciplinati dal presente regolamento o di quelle che si rendono vacanti, avviene attraverso bando di pubblico concorso per soli titoli, indetto entro 60 giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni, articolato secondo le tipologie del servizio, indetto con determinazione del Responsabile del Servizio.
2. L'autorizzazione è valida per una singola autovettura; è fatto divieto di cumulare più autorizzazioni sulla medesima vettura, anche se rilasciata da autorità diverse.
3. Il bando di concorso dovrà contenere l'indicazione di tutti i requisiti e le prescrizioni per l'ammissione al concorso, le modalità di formulazione dell'istanza di partecipazione, i termini di scadenza per la presentazione delle istanze, sarà esposto per la durata di un mese, tramite affissione all'Albo pretorio on-line del Comune e sul sito internet comunale e nelle altre forme eventualmente previste dalle legislazioni vigenti tempo per tempo.
4. La valutazione dei titoli e la redazione delle relative graduatorie saranno eseguite dalla Commissione di concorso di cui all'art. 4.

Art. 11 - Titoli preferenziali

1. Nella formazione delle singole graduatorie saranno tenuti presenti, tra l'altro, i seguenti criteri:
 - a) Figura giuridica del richiedente, con le seguenti priorità:
 - ditte individuali
 - cooperative
 - società
 - b) tipi di iscrizione al ruolo dei conducenti e relative anzianità;
 - c) tipo e numero di altri servizi precedentemente esercitati, in base ai mezzi ed al personale addetto;
 - d) mansione di conducente di autovetture autorizzati in servizio pubblico non di linea, effettivamente esercitate dal richiedente, dai soci o dai dipendenti, se del caso in qualità di:
 - socio di cooperativa privo di licenza o autorizzazione
 - sostituto di titolare di licenza o autorizzazione
 - dipendente di impresa titolare di autorizzazione
 - sostituto di dipendente di impresa titolare di autorizzazione
 - collaboratore familiare
 - anzianità di iscrizione alla Camera di commercio per l'esercizio dello specifico servizio
 - numero e mansioni dei dipendenti che si intendono assegnare al servizio
 - periodo dell'anno in cui il servizio viene effettuato
2. I criteri di valutazione dei titoli vengono definiti per ogni singola tipologia di servizio.

Art. 12 - Domanda per l'ammissione al concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Per la partecipazione al concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni di cui al presente regolamento si deve presentare domanda in bollo.
2. Nella domanda il richiedente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità:
 - a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza anagrafica;
 - b) di essere cittadino italiano o cittadino di uno degli stati membri della Comunità Europea residente in Italia;
 - c) di possedere il requisito dell'idoneità morale di cui all'art. 9, del presente regolamento;

- d) di essere in possesso dell'idoneità fisica all'espletamento personale del servizio, certificata dal servizio ASL o dal medico del lavoro a ciò abilitato (art. 9 del regolamento);
 - e) di possedere il requisito dell'idoneità professionale di cui all'art. 9, del presente regolamento;
 - f) di non avere liti o carichi pendenti con il Comune per violazioni alle norme del presente regolamento;
 - g) di disporre di sede idonea all'esercizio dell'attività, sita in territorio comunale;
 - h) di non svolgere altra attività prevalente;
 - i) di non essere stato intestatario di autorizzazione di taxi o noleggio con conducente di veicoli negli ultimi dieci anni.
3. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
- a) titoli professionali corrispondenti al tipo di servizio che si intende svolgere;
 - b) copia del tesserino del codice fiscale;
 - c) ogni altra documentazione ritenuta idonea alla formazione della graduatoria, tenuti presenti i criteri indicati al successivo art. 13;
 - d) in alternativa potrà essere altresì fornita autocertificazione attestante il possesso di cui alle lett. a–b–c.
4. In caso di società la domanda di cui ai precedenti commi 1 e 2, deve essere presentata dal rappresentante legale e corredata da:
- a) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio;
 - b) certificazione del Tribunale attestante che la società non si trova sottoposta a procedure fallimentari;
 - c) dichiarazione del possesso del requisito dell'idoneità morale di cui all'art. 9 del regolamento
 - d) di possedere il requisito dell'idoneità professionale di cui all'art. 9, del presente regolamento;
 - e) di non avere liti o carichi pendenti con il Comune per violazioni alle norme del presente regolamento;
 - f) di disporre di sede idonea all'esercizio dell'attività, sita in territorio comunale;
 - g) di non svolgere altra attività prevalente;
 - h) numero e qualifica del personale che si intende adibire al servizio;
 - i) di non essere stato intestatario di autorizzazione di taxi o noleggio con conducente di veicoli negli ultimi dieci anni;
 - j) in alternativa potrà essere fornita autocertificazione attestante il possesso di cui alle precedenti lettere del presente comma.
6. Alla domanda va inoltre allegata tutta la documentazione ritenuta utile per la valutazione dei titoli che verrà effettuata dall'apposita Commissione di concorso.

Art. 13 - Assegnazione delle autorizzazioni

1. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della collocazione in graduatoria in posizione utile, il concorrente dovrà presentare, a pena di decadenza, i documenti attestanti quanto dichiarato nella domanda di iscrizione.
2. Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'assegnazione dell'autorizzazione, l'interessato dovrà produrre i seguenti documenti:
 - a) copia autentica attestante la proprietà o la disponibilità giuridica dell'autovettura o di proprietà dell'organismo cooperativo di appartenenza, e l'abilitazione dello stesso al servizio per il quale viene rilasciata l'autorizzazione, corredata dalla dichiarazione che per la medesima autovettura non è stata richiesta né ottenuta altra autorizzazione, all'esercizio di analogo servizio, da altra Autorità;
 - b) attestazione della disponibilità di sede idonea, situata nel territorio comunale, regolarmente concesso;
 - c) copia della polizza di assicurazione per la responsabilità civile, relativa all'autovettura e polizza di copertura per il guidatore e le persone trasportate;
 - d) regolare contratto di assunzione, del personale eventualmente dipendente, nel numero e con le mansioni indicati nella richiesta di ammissione al bando di concorso, unitamente alle rispettive certificazioni di possesso dello specifico requisito dell'idoneità professionale per il personale addetto alla conduzione dell'autovettura.

Art. 14 - Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni sono rilasciate dal Responsabile dell'Ufficio o del Servizio.
2. Ogni quattro anni l'interessato dovrà presentare l'attestazione relativa all'idoneità fisica, accertata come previsto dall'art. 9 del presente regolamento. Superata l'età di 70 anni tale attestazione dovrà essere presentata annualmente.
3. Nelle autorizzazioni devono essere chiaramente indicati:
 - a) il numero dell'autorizzazione
 - b) il soggetto titolare
 - c) la sede dell'impresa
 - d) la sede operativa nel territorio comunale
 - e) la targa e il nome dell'autovettura autorizzata
 - f) il proprietario dell'autovettura
 - g) gli estremi dell'eventuale contratto di locazione o comodato
 - h) i periodi dell'anno in cui il servizio viene svolto e quelli in cui è consentito sospendere il servizio, in relazione alle effettive esigenze dell'utenza
 - i) eventuali prescrizioni e divieti di esercizio.
4. Tutte le variazioni intervenute vanno parimenti indicate nell'autorizzazione entro dieci giorni, su richiesta rivolta all'ufficio competente.
5. In caso di costituzione di società da parte dei titolari di autorizzazione e di fusione o trasformazione di società titolari di autorizzazione, il Comune provvederà alla volturazione dell'autorizzazione al nuovo soggetto giuridico, dietro presentazione dell'atto costitutivo redatto nelle forme previste dalla legge, da parte del legale rappresentante, previa verifica dei requisiti prescritti.
6. Ogni modificazione nella struttura societaria e degli organi di amministrazione dei soggetti autorizzati deve parimenti essere comunicata al Comune che provvede alla verifica dei requisiti prescritti e, se necessario, all'aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione.

Art. 15 - Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione della licenza o dell'autorizzazione o dell'acquisizione della stessa per atto tra vivi o per causa di morte, il soggetto interessato deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro due mesi da tale evento, prorogabili a discrezione dell'Amministrazione per cause di forza maggiore, provvedendo a porre in essere tutti gli adempimenti necessari.

CAPO V

TRASFERIMENTO DI TITOLARITA' DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 16 - Trasferimento del titolo per atto tra vivi

1. La licenza e l'autorizzazione fanno parte della dotazione dell'azienda e sono trasferibili per atto fra vivi su richiesta del titolare ad altro soggetto in possesso dei necessari requisiti, quando il titolare si trovi in una delle tre condizioni seguenti:
 - a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da almeno 5 anni;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. L'attestazione della inabilità o inidoneità al servizio di cui al precedente comma deve essere fornita dal titolare, avvalendosi di apposito certificato rilasciato dalla struttura sanitaria territorialmente competente.
3. Il titolare della licenza o autorizzazione deve inoltrare, al fine della voltura del titolo, apposita domanda al Responsabile del Servizio; contestuale domanda di rilascio deve essere inoltrata dal soggetto al quale si intende trasferire il titolo, il quale dovrà dichiarare di possedere i requisiti previsti dal precedente art. 9 e dimostrare la titolarità della autovettura.

4. All'interessato che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può essere attribuita nuova licenza, ovvero una o più autorizzazione, né a seguito di concorso né a seguito di trasferimento, prima che siano trascorsi 5 anni dall'ultimo trasferimento, operato in favore di altri dall'intestatario.

Art. 17 - Trasferimento del titolo a causa di morte

1. In caso di morte del titolare dell'autorizzazione per l'attività di N.C.C., la stessa può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora il soggetto indicato quale nuovo titolare risulti iscritto al ruolo conducenti e sia in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 9 del regolamento.
2. L'autorizzazione può essere trasferita, entro il termine di due anni dall'apertura della successione, a soggetti terzi designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare defunto, purché i soggetti designati risultino iscritti al ruolo conducenti ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 9 del regolamento.
3. L'erede individuato quale nuovo titolare dell'autorizzazione, o il soggetto terzo designato dagli eredi, deve presentare all'Ufficio un'istanza di voltura dell'autorizzazione avente i contenuti e munita della documentazione di cui all'art. 16, comma 3, del regolamento, unitamente alla dichiarazione di successione.
4. L'ufficio, entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione sopra elencata, fatta salva la sospensione del termine per la richiesta di ulteriori documenti o elementi necessari alla conclusione del procedimento, comunica al richiedente l'esito dell'istruttoria, autorizzando o negando il trasferimento del titolo.
5. All'erede/eredi del titolare defunto che abbia/abbiano trasferito l'autorizzazione ad un terzo non può essere attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

CAPO VI MODALITÀ' DEL SERVIZIO

Art. 18 - Caratteristiche del servizio taxi e noleggio con conducente

1. La prestazione del servizio di taxi è obbligatoria nell'ambito del territorio comunale.
2. Il servizio può essere rifiutato qualora il passeggero versi in condizioni psico-fisiche alterate, tali da costituire pregiudizio per la sicurezza del viaggio o per l'incolumità del conducente.
3. La prestazione del servizio di N.C.C. con autovettura non è obbligatoria.
4. Le prenotazioni di viaggio per il servizio di N.C.C. con autovettura sono effettuate presso le rispettive rimesse.
5. Qualora per avaria dell'autovettura o per altri casi di forza maggiore, la corsa debba essere sospesa, il conducente ha l'obbligo di adoperarsi per evitare all'utente ogni ulteriore disagio, facendo il possibile per garantirgli il raggiungimento della destinazione voluta, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento. Il passeggero ha però il diritto di rinunciare alla prosecuzione del viaggio pagando una quota del corrispettivo, proporzionale al percorso compiuto.

Art. 19 - Uso collettivo del taxi

1. Il servizio taxi può soddisfare, oltre che le esigenze di trasporto dei singoli, anche quelle di piccoli gruppi di persone, in modo comunque non continuativo e secondo orari e itinerari non prestabiliti.
2. Il servizio di taxi collettivo ha un unico luogo di destinazione per tutti i passeggeri, con l'obbligo per il tassista di effettuare il percorso più conveniente per l'utente.
3. L'istituzione del servizio, la sua organizzazione, nonché le tariffe ed i supplementi per il servizio notturno e festivo sono stabiliti dall'Amministrazione Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 4.

Art. 20 - Stazionamento taxi

1. Le aree di stazionamento sono determinate dall'Amministrazione Comunale, sentito il parere obbligatorio ma non vincolante della Commissione Comunale Consultiva, e sono contrassegnate mediante segnaletica verticale e orizzontale, ai sensi del Codice della Strada. E' facoltà della Amministrazione Comunale, sentita la Commissione, far installare presso tali aree pannelli integrativi aventi la funzione d'informare l'utenza circa le principali caratteristiche del servizio taxi.
2. I tassisti devono prendere posto con la vettura nei posteggi secondo l'ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio deve avvenire con lo stesso ordine.
3. La richiesta del passeggero deve essere evasa dal conducente che, nel contesto della modalità di stazionamento adottata, risulti stazionare da maggior tempo.
4. Presso le aree di cui al comma 1 sono installati telefoni ad uso esclusivo dei conducenti mediante i quali ricevere le richieste degli utenti. Il conducente, nel rispondere alla chiamata, è tenuto a richiesta dell'utente, a dichiarare il numero dell'autovettura che conduce.
5. E' consentito all'utente di accedere al servizio taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista per l'immediata prestazione.
6. E' fatto comunque divieto di caricare l'utenza in prossimità e/o a vista del posteggio, qualora vi siano taxi allineati in attesa del posteggio.

Art. 21 - Pubblicità del servizio taxi

1. La pubblicità del servizio pubblico di taxi, volta ad informare gli utenti su modalità di prenotazione delle corse, prestazioni, tariffe e altre condizioni, spetta al Comune, che allo scopo, si avvale normalmente, della Rete Civica e di eventuali altri strumenti di comunicazione, che si rendessero disponibili.
2. Ai tassisti, è assolutamente vietato pubblicizzare il proprio servizio taxi, a mezzo stampa, televisione, internet, o altri mezzi di comunicazione.
3. Fermo restando il divieto di cui al punto precedente, ai tassisti può essere concesso dal Comune, dietro specifica richiesta e previo parere della Commissione di cui all'art. 4, di pubblicizzare le modalità di erogazione del servizio pubblico.
4. Nei relativi messaggi devono comunque essere indicati, solo ed esclusivamente, i numeri telefonici delle postazioni pubbliche, con tassativo divieto di fornire recapiti personali o numeri di apparecchi cellulari.
5. Sono assolutamente vietati il ricorso a forme di pubblicità sia superlativa che comparativa, nonché l'uso di affermazioni che vantino o lascino intendere, anche indirettamente, la migliore qualità o convenienza delle prestazioni offerte da singoli operatori, rispetto agli standards del servizio pubblico.
6. E' ugualmente vietato pubblicizzare sconti o agevolazioni tariffarie di qualunque tipo, anche in forma di abbonamenti, se non autorizzati dal Comune.
7. La pubblicità dei servizi radiotaxi – taxitel ed altri analoghi sistemi di raccolta e smistamento automatico delle chiamate, nonché di servizi proposti in orari non previsti dalle turnazioni stabilite dal Comune, è consentita, nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui ai precedenti commi 4 e 5, solo ed esclusivamente a condizione che il servizio sia stato regolarmente autorizzato dal Comune, in via preventiva, ai sensi del successivo art. 22.
8. I messaggi di qualunque tipo, pubblicizzanti il servizio taxi, prima della loro diffusione, devono essere sottoposti al Comune, al fine di verificarne la conformità alle disposizioni del presente articolo, e potranno essere pubblicati solo se lo stesso Comune, sentita anche la Commissione di cui all'articolo 4, concederà il proprio assenso.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai biglietti da visita da distribuire agli utenti, quando vi sia indicata la professione di tassista o quando si faccia comunque riferimento al servizio taxi.
10. Le violazioni al presente articolo saranno punite con la sanzione pecuniaria fino a euro 500 (cinquecento/00).

Art. 22 - Radio taxi

1. Il servizio taxi, previa autorizzazione comunale, può svolgersi avvalendosi di un servizio centralizzato di radio rice-trasmittenti, cui collegare i veicoli adibiti al servizio, in modo che le richieste telefoniche dell'utenza vengano raccolte da persona a ciò addetta, ovvero registrate in modo automatico e quindi diramate ai conducenti mediante radio ricetrasmittenti installate a bordo delle autovetture.
2. La persona addetta alla ricezione delle chiamate telefoniche nell'ambito del servizio "radiotaxi" e gli altri soggetti altrimenti addetti alle relazioni con il pubblico devono astenersi dal concordare preventivamente coi passeggeri, o con chi per essi, le modalità complete delle corse, intendendosi con ciò: l'identità del conducente, il tipo di autovettura, gli orari e le località di arrivo e il corrispettivo; è ammesso, invece che si concordino preventivamente l'orario e la località di prelevamento.
3. Il servizio di "radiotaxi" deve essere organizzato in modo da soddisfare le esigenze di rapida fruibilità da parte dell'utenza e di equa ripartizione delle corse fra gli aderenti al servizio. Esso deve pure garantire agli utenti un'informazione telefonica esauriente circa i tempi di attesa per la fruizione della corsa.
4. Al momento della cessazione del servizio le apparecchiature allo stesso strumentali non dovranno più essere utilizzate per tale servizio.
5. Il gestore del servizio radiotaxi dovrà fornire al Comune, a scadenza semestrale, i dati riguardanti i seguenti ambiti:
 - a) tempi medi di attesa per l'utenza;
 - b) numero di corse e orari effettuati dagli operatori;
 - c) incidenza delle chiamate radiotaxi non soddisfatte rispetto al totale delle richieste.
6. Il gestore del servizio radiotaxi dovrà fornire i dati richiesti dalla Polizia Locale del Comune, nell'ambito delle proprie attribuzioni di controllo del rispetto delle leggi e/o regolamenti disciplinanti il servizio.

Art. 23 - Turni del servizio taxi

1. Il servizio é svolto mediante una successione di turni, secondo modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale, sentito il parere obbligatorio ma non vincolante della Commissione.
2. Il tassista o suo sostituto deve essere presente all'inizio del turno nell'area di stazionamento prevista e non può abbandonare il servizio prima della fine del turno. L'assenza e/o l'abbandono dovranno essere comunicati preventivamente alla Polizia Locale. Il tassista dovrà tempestivamente documentare la causa dell'assenza e/o abbandono del servizio.
3. Il tassista o suo sostituto che non si presenti all'inizio del turno nell'area di stazionamento prevista e/o abbandoni il servizio prima della fine del turno senza giustificato motivo, è soggetto alla sanzione pecuniaria fino a euro 500 (cinquecento/00).

Art. 24 - Stazionamento noleggio con conducente

1. Lo stazionamento dei veicoli adibiti a servizio N.C.C. avviene esclusivamente all'interno delle rispettive rimesse presso le quali i veicoli sostano o sono a disposizione dell'utenza. Ai sensi dell'art. 11 comma 6 della Legge n. 21/92, il Comune può concedere deroga a tale obbligo, purché la sosta avvenga in aree diverse da quelle destinate al servizio di taxi e comunque da esse chiaramente distinte, delimitate e individuate come rimessa.
2. La variazione dell'ubicazione della rimessa dovrà essere comunicata al Comune entro 15 giorni dalla data in cui il titolare ha ottenuto la disponibilità del locale o dell'area. (comma aggiunto)

Art. 25 - Sospensione del servizio per ferie assenze - aspettative e distacchi

1. Ogni titolare di licenza taxi e di autorizzazione di noleggio con conducente ha diritto, annualmente, ha 30 (trenta) giorni lavorativi di ferie da usufruire anche in periodi frazionati.
2. Ogni titolare può ottenere il distacco dal servizio e la conseguente sospensione della licenza/autorizzazione per mandato politico o sindacale, conformemente alle leggi vigenti.

3. Le assenze per licenze matrimoniali, gravidanza e puerperio non sono considerati giorni di ferie; devono essere comunicate all'ufficio competente del Comune.
4. Ogni giornata di ferie deve essere comunicata per iscritto con congruo anticipo all'ufficio competente del Comune che ha rilasciato il titolo, che può, ove riscontri che la stessa determini carenza nel servizio, rinviarne la fruizione con provvedimento motivato.
5. Previa idonea documentazione, i tassisti componenti di organismi dirigenti delle organizzazioni sindacali o di strutture economiche di categoria, potranno utilizzare le giornate di riposo per recupero, in misura di una giornata di mancato servizio per impegni connessi con il loro mandato.

Art. 26 - Sostituzione alla guida nel servizio taxi

1. Gli intestatari di licenza possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone in possesso dei requisiti di cui all'art. 9:
 - a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
 - b) per chiamata alle armi;
 - c) per un periodo di ferie non superiore a giorni 30 annui;
 - d) per sospensione della patente di guida;
 - e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.
2. Gli eredi minori dell'intestatario di licenza possono, fino al raggiungimento della maggiore età, farsi sostituire alla guida da persone in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9.
3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina del D.Lgs.6 settembre 2001, n. 368. A tal fine l'assunzione del sostituto alla guida è equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto, di cui all'articolo 1, comma 2, lett. b), della citata Legge 18 aprile 1962, n. 230. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale dei lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie similari.
4. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.
5. All'infuori dei casi regolati nei commi precedenti, le autovetture da taxi non possono essere condotte da persone diverse dagli intestatari delle relative licenze.
6. I motivi di salute di cui sopra devono essere certificati dal medico di base. L'inabilità temporanea deve essere certificata dall'autorità sanitaria competente.
7. Il titolare della licenza per il servizio taxi deve presentare la richiesta di sostituzione alla guida in carta legale al servizio competente. La richiesta deve indicare:
 - i motivi della sostituzione tra quelli di cui al comma 1
 - la durata della sostituzione
 - il nominativo del sostituto.
8. Il titolare di licenza per il servizio di taxi, prima dell'inizio del periodo di sostituzione alla guida, quale requisito essenziale per il rilascio del nulla osta, deve presentare:
 - a) in caso di assunzione a tempo determinato: copia del contratto di assunzione sottoscritto sia dal titolare che dal sostituto
 - b) in caso di contratto di lavoro autonomo: copia del contratto.
9. Nel caso di assunzione a tempo determinato, qualora sia consentita la non apertura della posizione INAIL e INPS, si provvederà ad interdire il proseguimento dell'attività.
10. La sostituzione alla guida deve intendersi svolta in nome e per conto del titolare della licenza, fermo restando la responsabilità del sostituto derivante dallo svolgimento del servizio.
11. Il sostituto può prestare servizio nello stesso periodo per un solo titolare di licenza.

Art. 27 - Collaborazione familiare

1. I titolari di licenza di taxi o di autorizzazione di noleggio con conducente, nello svolgimento del servizio, possono avvalersi della collaborazione di familiari, qualora l'impresa familiare sia costituita ai sensi dell'art. 230 bis del Codice Civile.
2. Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo e prevalente.

3. La possibilità di esercitare il servizio avvalendosi di un collaboratore familiare in possesso dei requisiti di cui all'art. 9 deve essere richiesta al servizio competente allegando la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto di cui all'art. 10, comma 4 della legge 15.1.1992, n. 21;
 - b) atto registrato comprovante la costituzione dell'impresa familiare o la sua modifica; autocertificazione a sensi del D.P.R. 445/00, di essere in possesso della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale e dell'iscrizione del collaboratore nel ruolo dei conducenti a sensi dell'art. 6 della Legge 15.1.1992, n. 21, indicandone i rispettivi estremi.
4. L'ufficio competente, verificata la documentazione acquisita ed i requisiti previsti, rilascia con apposito atto, nulla osta al collaboratore familiare e ne riporta la relativa annotazione, in forma di appendice, sull'atto autorizzativo del titolare.
5. La non conformità dell'attività svolta nelle forme previste dall'art. 230 bis del Codice Civile, nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta l'immediata interdizione dell'attività.
6. Nell'ambito del servizio di taxi, il collaboratore familiare ha l'obbligo di rispettare i turni e gli orari assegnati dal titolare della licenza.

Art. 28 - Trasporto disabili

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, i servizi di taxi e di N.C.C. sono accessibili a tutti i soggetti disabili. I titolari delle licenze e delle autorizzazioni hanno l'obbligo di prestare il servizio ed assicurare la necessaria assistenza per l'accesso delle persone alle autovetture. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e dei cani per i non vedenti sono gratuiti.
2. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti disabili devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del DPR 27 aprile 1978, n. 384.

Art. 29 - Tariffe taxi

1. Le tariffe del servizio taxi, a base multipla per il servizio urbano ed a base chilometrica per il servizio extra urbano, nonché i relativi supplementi, vengono stabilite dall'Amministrazione Comunale, su proposta obbligatoria, ma non vincolante, della Commissione Consultiva, in relazione ai costi del servizio localmente risultanti. Eventuali riduzioni sulle tariffe deliberate, da valere per particolari fasce di utenza o per determinati periodi, dovranno essere previamente richieste al competente ufficio comunale, il quale, sentita l'apposita Commissione Consultiva, si riserva di valutarne l'opportunità e consentirne l'applicazione facoltativa da parte di tutti gli operatori.
2. Le tariffe del servizio con conducente sono determinate liberamente dalle parti, entro i limiti massimi e minimi stabiliti dalla Amministrazione Comunale, in base ai criteri determinati dal Ministro dei Trasporti con D.M. 20 aprile 1993 e in esito a procedimento analogo a quello disciplinato al comma 1.
3. Le tariffe, le condizioni di trasporto e l'esistenza di ogni eventuale iniziativa tariffaria devono essere portati a conoscenza dell'utenza mediante avvisi predisposti dall'Amministrazione Comunale ed esposti all'interno dell'autovettura, sulla parte retrostante dei sedili anteriori e sulla plancia lato passeggero.
4. I tassisti e i noleggiatori possono, altresì, attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito, bancomat e altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.
5. A richiesta del passeggero, il conducente deve rilasciare ricevuta firmata del prezzo della corsa con l'indicazione del numero della licenza, della località d'inizio e di fine e del giorno e dell'ora in cui è terminata.
6. La violazione del presente articolo è punita con la sanzione pecuniaria fino a euro 500 (cinquecento/00).

CAPO VII OBBLIGHI E DIVIETI DEI CONDUCENTI

Art. 30 - Obblighi per i conducenti

1. Gli intestatari di licenze e autorizzazioni, nonché i legittimi sostituti nell'espletamento del servizio, debbono osservare i seguenti obblighi:
 - a) accettare il trasporto di ogni sorta di bagaglio, nel rispetto del Codice della Strada;

- b) accettare il trasporto dei cani-guida per ciechi nel rispetto del Codice della Strada;
 - c) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
 - d) presentarsi alle verifiche di cui all'articolo 35 e attenersi alle prescrizioni imposte dal Comune a seguito delle verifiche stesse;
 - e) ispezionare diligentemente al termine di ogni corsa l'interno dell'autovettura e, nel caso che siano rinvenuti oggetti dimenticati dai passeggeri, depositarli presso gli uffici di Polizia Locale del Comune;
 - f) comunicare al Comune l'eventuale sostituzione dell'autovettura adibita al servizio o , onde consentire le conseguenti annotazioni sulla licenza o sull'autorizzazione e sul registro comunale;
 - g) comportarsi con correttezza, senso civico e di responsabilità in ogni evenienza;
 - h) prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti disabili e per il trasporto degli eventuali ausili per la loro mobilità.
2. Gli intestatari di licenze ed i legittimi sostituti devono osservare, oltre a quelli di cui al comma 1, anche i seguenti obblighi:
- a) curare che il tassametro funzioni regolarmente;
 - b) presentarsi puntualmente per le operazioni di verifica del regolare funzionamento del tassametro e di sigillatura dello stesso;
 - c) effettuare la corsa tramite chiamata dalla colonnina telefonica sita nel posteggio, per il taxi capofila, o tramite radiotaxi autorizzato o richiesta diretta;
 - d) estendere il servizio agli altri colleghi che lo seguono, rispettando l'ordine di arrivo, quando il tassista primo della fila riceva commessa per più taxi a mezzo di cliente o tramite telefono di posteggio;
 - e) azionare il tassametro nel momento in cui il veicolo inizia il servizio, interrompendolo quando il trasporto è concluso;
 - f) esporre all'interno dei veicoli apposito cartello fornito dal Comune recante il numero telefonico cui segnalare eventuali disservizi e/o lamentele esposte dall'utenza. Il predetto cartello dovrà essere applicato sulla parte retrostante dei sedili anteriori e sulla plancia lato passeggero;
 - g) esporre all'esterno dei veicoli gli appositi contrassegni di cui all'art. 34 del presente regolamento;
 - h) essere, durante il servizio nei luoghi adibiti allo stazionamento a disposizione del pubblico, in prossimità della propria autovettura e comunque in grado di rispondere tempestivamente alle chiamate.
3. Le violazioni al presente articolo saranno punite con la sanzione pecuniaria fino a euro 500 (cinquecento/00).

Art. 31 - Divieti per i conducenti

1. Agli intestatari di licenze o di autorizzazioni, nonché ai legittimi sostituti, è fatto divieto di:
- a) utilizzare per lo svolgimento del servizio un veicolo diverso da quello autorizzato;
 - b) rifiutare il trasporto per un numero di persone compreso nel limite massimo dei posti indicato sul foglio di circolazione;
 - c) deviare di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo comprovabili cause di forza maggiore;
 - d) portare animali propri nell'autovettura;
 - e) fermare l'autovettura o interrompere il servizio, salvo richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
 - f) esercitare altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
 - g) fumare sull'autovettura di servizio;
 - h) ospitare sul veicolo persone estranee al servizio.
2. Agli intestatari di licenza taxi nonché ai legittimi sostituti sono prescritti anche i seguenti divieti:
- a) accettare prenotazioni del servizio in qualsiasi forma, fatta salva la prenotazione di chiamata tramite radio-taxi;
 - b) utilizzare apparecchiature telefoniche private e/o portatili per ricevere prenotazioni del servizio;
 - c) chiedere una somma maggiore di quella indicata dal tassametro.
3. Agli intestatari di autorizzazioni N.C.C., nonché ai legittimi sostituti, è prescritto anche il seguente divieto:
- stazionare con l'autovettura a disposizione del pubblico.
4. Le violazioni al presente articolo saranno punite con la sanzione pecuniaria fino a euro 300 (trecento/00).

Art. 32 - Codice di comportamento

1. Tutti gli obblighi e divieti posti a carico dei conducenti dal presente regolamento, ne costituiscono, nel loro complesso, il Codice di Comportamento.
2. All'atto della consegna del titolo autorizzativo, i conducenti sottoscrivono tale codice, per presa visione.

Art. 33 - Tutela della privacy

1. Nell'espletamento dei servizi disciplinati dal presente regolamento, devono essere osservate le norme per la tutela dei dati personali e/o sensibili degli utenti, ai sensi delle vigenti normative in materia di privacy.
2. I dati potranno essere trattati solo per finalità strettamente necessarie all'espletamento del servizio o al monitoraggio sulla efficienza e qualità dello stesso.
3. I dati personali eventualmente raccolti per le finalità di cui sopra dovranno essere cancellati, dopo che il relativo scopo si sia esaurito.
4. I clienti dovranno essere informati che i loro dati verranno usati solo per svolgere il servizio richiesto.

CAPO VIII

CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE – VERIFICHE

Art. 34 - Caratteristiche dei veicoli

1. Il Comune provvede al rilascio, per ogni veicolo adibito al servizio di taxi, di un apposito contrassegno in metallo o altro materiale idoneo, da applicarsi in modo inamovibile in prossimità della targa posteriore, recante le seguenti indicazioni:
 - a) Comune di San Felice del Benaco e relativo stemma;
 - b) dicitura in colore nero "Servizio pubblico – Taxi e numero di licenza";sulle portiere laterali:
 - c) fascia identificativa del Comune, al di sotto del bordo inferiore del vano dei finestrini, come indicato dall'ufficio comunale competente.
 - d) contrassegno luminoso fisso con la scritta "TAXI" sul tetto del veicolo;
 - e) le autovetture adibite al servizio di taxi sono munite di un tassametro omologato installato all'interno dell'abitacolo in modo da essere perfettamente leggibile dai passeggeri. La ditta installatrice del tassametro dovrà rilasciare a ciascun tassista una certificazione attestante la regolare impostazione del tassametro, con le tariffe applicate dal Comune di San Felice del Benaco. Ogni tassista, prima di intraprendere l'attività, dovrà produrre tale certificazione al Comando di Polizia Locale, che procederà alla piombatura del tassametro, avendo diritto in ogni momento di controllare la regolarità del suo funzionamento.
2. Ai sensi dell'art. 12, comma 5, della Legge n. 21/92, si provvede, per ogni veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente, al rilascio di:
 - a) un contrassegno con la dicitura "noleggio" da esporsi nel veicolo, all'interno del parabrezza anteriore e del lunotto posteriore, in modo visibile dall'esterno;
 - b) un contrassegno in metallo o altro idoneo materiale, da applicarsi in modo inamovibile in prossimità della targa posteriore, recante le seguenti indicazioni:
 - Comune di San Felice del Benaco e relativo stemma;
 - numero progressivo corrispondente al numero di autorizzazione;
 - dicitura in nero N.C.C.
4. La colorazione esterna delle autovetture adibite a taxi, immatricolate per la prima volta a partire dal 1 gennaio 1993, deve essere conforme a quanto stabilito nel D.M. Trasporti 19.11.1992.
5. Le autovetture immatricolate per la prima volta dal 1.1.1993 devono essere munite dei dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti individuati nel D.M. Trasporti 15.12.1992, n. 572.

Art. 35 - Verifica dei veicoli

1. Fatta salva la verifica circa l'idoneità del veicolo prevista in capo agli organi della M.C.T.C., è compito della Polizia Locale accertare la sussistenza delle necessarie condizioni di manutenzione, di conservazione e di decoro del veicolo adibito al servizio di taxi e di noleggio con conducente.
2. Ove sia riscontrata la carenza delle condizioni di cui al comma 1, la Polizia Locale provvede a darne segnalazione al Dirigente competente per materia per i provvedimenti di propria competenza.
3. E' sempre autorizzata, su richiesta dell'interessato, la sostituzione del mezzo, con altro idoneo.

Art. 36 - Veicoli di scorta

1. Il veicolo fermo per motivi tecnici potrà essere sostituito, per il solo periodo di fermo, con altro veicolo autovettura avente tutte le caratteristiche d'idoneità previste e debitamente collaudata per il servizio pubblico non di linea.
2. Tale sostituzione deve essere preventivamente autorizzata dalla Amministrazione Comunale, ed il titolare dovrà tenere sempre con sé l'autorizzazione durante l'esercizio dell'attività.

CAPO IX ILLECITI E SANZIONI

Art. 37 - Sanzioni pecuniarie

1. Fatte salve le sanzioni stabilite dalle leggi statali e regionali, le disposizioni del presente Regolamento, se non diversamente stabilito da quest'ultimo, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, ovvero da € 25,00 ad € 500,00.
2. Per l'applicazione delle sanzioni, fatte salve quelle stabilite dalle leggi statali e regionali vigenti in materia, saranno seguite le procedure previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 38 - Sospensione della licenza o dell'autorizzazione

1. La licenza è sospesa da uno a novanta giorni, qualora l'intestatario o i suoi legittimi sostituti violino l'obbligo della prestazione del servizio mediante offerta indifferenziata al pubblico, nell'ambito delle aree comunali o sovracomunali definite con accordi di programma tra gli Enti Locali interessati.
2. L'autorizzazione è sospesa da uno a novanta giorni nel caso di violazione delle seguenti prescrizioni:
 - obbligo della disponibilità di una rimessa presso la quale i veicoli stazionano a disposizione dell'utenza nell'ambito dell'area comunale;
 - divieto di sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico;
 - divieto di procurarsi utenza al di fuori della rimessa o al di fuori della sede del vettore.
3. La sospensione è disposta dal Responsabile del Servizio competente, sentita la Commissione Comunale Consultiva di cui all'art. 4.
4. A seguito del provvedimento di sospensione, i titoli abilitativi devono essere riconsegnati al competente Ufficio comunale, per il periodo di durata dell'atto sanzionatorio.

Art. 39 - Decadenza della licenza e dell'autorizzazione

1. La licenza e l'autorizzazione comunale d'esercizio sono dichiarate decadute nei seguenti casi:
 - a) perdita anche parziale dei requisiti d'idoneità morale e professionale;
 - b) mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 15;
 - c) per trasferimento del titolo per atto tra vivi o per causa di morte del titolare della licenza o dell'autorizzazione, quando non sia iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 15 o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dagli artt. 16 e 17;
 - d) per alienazione del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni;

- e) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio, per un periodo superiore a sei mesi;
 - f) avvenuta erogazione di tre provvedimenti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione nell'arco di un quinquennio.
2. La decadenza è dichiarata dal responsabile dell'ufficio comunale competente, sentita la Commissione Comunale di cui all'art. 4.

CAPO X DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40 - Contingente di licenze taxi e autorizzazioni per autonoleggio

1. I contingenti di licenze taxi e di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di autonoleggio con autovettura sono stabiliti dalla Regione, con le modalità di cui alla legge regionale 14 luglio 2009, n. 11.
2. Ai fini dei successivi aggiornamenti, la Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 4, definisce le eventuali esigenze di incremento dell'organico assegnato, in relazione ai mutamenti intervenuti nella domanda locale di mobilità, e le trasmette all'Amministrazione Provinciale, per la determinazione del fabbisogno provinciale complessivo, da sottoporre alla Regione.

Art. 41 - Carta dei servizi

1. L'Amministrazione Comunale potrà promuovere la pubblicazione di una Carta dei servizi, con l'indicazione degli standards qualitativi che si impegna ad assicurare agli utenti, determinati secondo criteri di imparzialità, trasparenza, efficienza, efficacia e competitività sentita anche la Commissione di cui all'art. 4.
2. Gli standards sono vincolanti per i conducenti, per cui, in caso di mancato rispetto da parte loro, senza giustificato motivo, si applicheranno le sanzioni di cui al capo IX previste per le violazioni degli obblighi e divieti di cui al Capo VII.

Art. 42 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui è divenuto esecutivo l'atto deliberativo della sua adozione.

Art. 43 - Rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si fa rinvio alla Legge quadro 15 gennaio 1992, n. 21, alla Legge della Regione Lombardia 14 luglio 2009, n. 11 e ad ogni altra disposizione di livello sovracomunale vigente in materia.